Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2023/0371(COD)

18.3.2024

EMENDAMENTI
7 - 134

Progetto di relazione
Matjaž Nemec
(PE759.070v01-00)

Modifica del regolamento (UE) 2018/1806 per quanto riguarda la revisione del meccanismo di sospensione

Proposta di regolamento
(COM(2023)0642 – C9-0392/2023 – 2023/0371(COD))

Emendamento 7
Malik Azmani, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) L'esenzione dall'obbligo del visto comporta notevoli vantaggi, sia per l'Unione sia per i paesi terzi. Le relazioni economiche, sociali e culturali con i paesi terzi creano prosperità e fanno dell'Unione un blocco aperto e libero. La politica comune dell'Unione in materia di visti, a tale proposito, rappresenta la pietra angolare del suo impegno con i paesi terzi.

Or. en

Emendamento 8
Malik Azmani, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 ter) Allo stesso tempo, l'evoluzione del contesto geopolitico ha portato nuove sfide legate all'esenzione dal visto. Gli abusi e i rischi per la sicurezza derivanti dall'esenzione dall'obbligo del visto per i viaggi nell'UE richiedono una risposta tempestiva e adeguata. È indispensabile che l'Unione sia preparata per far fronte in maniera adeguata a tali sfide.

Or. en

Emendamento 9
Miguel Urbán Crespo

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) È opportuno rafforzare il meccanismo di sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 ("meccanismo di sospensione") affinché l'Unione disponga di una salvaguardia più efficace contro una gamma più ampia di rischi in materia di migrazione irregolare, ordine pubblico e sicurezza derivanti dai paesi terzi che figurano in detto elenco, nonché contro gli abusi dell'esenzione dal visto commessi tramite l'uso di programmi di cittadinanza per investitori da parte di tali paesi terzi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 10
Malik Azmani, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) È opportuno rafforzare il meccanismo di sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 ("meccanismo di sospensione") affinché l'Unione disponga di una salvaguardia più efficace contro una gamma più ampia di rischi in materia di migrazione irregolare, ordine pubblico e sicurezza derivanti dai paesi terzi che figurano in detto elenco, ***nonché*** contro gli abusi dell'esenzione dal visto commessi tramite l'uso di programmi di cittadinanza per investitori da parte di	(2) ***Per tale ragione,*** è opportuno rafforzare il meccanismo di sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 ("meccanismo di sospensione") affinché l'Unione disponga di una salvaguardia più efficace contro una gamma più ampia di rischi in materia di migrazione irregolare, ordine pubblico e sicurezza derivanti dai paesi terzi che figurano in detto elenco, ***o*** contro gli abusi dell'esenzione dal visto commessi tramite l'uso di programmi di cittadinanza per investitori da parte di tali

tali paesi terzi.	paesi terzi***, e come strumento diplomatico in seguito al grave deterioramento delle relazioni esterne con i paesi terzi interessati***.

Or. en

Emendamento 11
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) È opportuno rafforzare il meccanismo di sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 ("meccanismo di sospensione") affinché l'Unione disponga di una salvaguardia più efficace contro ***una gamma più ampia di rischi in materia di migrazione irregolare, ordine pubblico e sicurezza derivanti dai paesi terzi che figurano in detto elenco, nonché contro*** gli abusi dell'esenzione dal visto commessi tramite l'uso di programmi di cittadinanza per investitori da parte di tali paesi terzi.	(2) È opportuno rafforzare il meccanismo di sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 ("meccanismo di sospensione") affinché l'Unione disponga di una salvaguardia più efficace contro gli abusi dell'esenzione dal visto commessi tramite l'uso di programmi di cittadinanza per investitori da parte di tali paesi terzi.

Or. en

Emendamento 12
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Dovrebbe essere inoltre possibile attivare il meccanismo di sospensione in caso di gravi violazioni da parte di un

paese terzo dei principi della Carta delle Nazioni Unite, o in caso di gravi violazioni degli obblighi derivanti dal diritto internazionale in materia di diritti umani o dal diritto internazionale umanitario, tenendo conto dei principi che guidano le azioni esterne dell'UE, come sancito dall'articolo 21, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 13
Miguel Urbán Crespo

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) In particolare, è opportuno facilitare il ricorso al meccanismo di sospensione ampliando i possibili motivi di sospensione***, adeguando le soglie e le procedure pertinenti*** e rafforzando gli obblighi di monitoraggio e comunicazione della Commissione.	(3) In particolare, è opportuno facilitare il ricorso al meccanismo di sospensione ampliando i possibili motivi di sospensione e rafforzando gli obblighi di monitoraggio e comunicazione della Commissione. ***Inoltre, la Commissione deve valutare le ripercussioni della misura proposta sulla base del principio della reciprocità in materia di visti, che rientra nella più generale politica dei visti dell'UE.***

Or. en

Emendamento 14
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) In particolare, è opportuno ***facilitare il ricorso al*** meccanismo di sospensione ***ampliando i possibili motivi di sospensione, adeguando*** le soglie e le procedure pertinenti e rafforzando gli	(3) In particolare, è opportuno ***chiarire i criteri per l'attivazione del*** meccanismo di sospensione***, rendendo più precise*** le soglie e le procedure pertinenti e rafforzando gli obblighi di monitoraggio e

obblighi di monitoraggio e comunicazione della Commissione.	comunicazione della Commissione.

Or. en

Emendamento 15
Matjaž Nemec

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) In particolare, è opportuno facilitare il ricorso al meccanismo di sospensione ampliando i possibili motivi di sospensione, adeguando ***le soglie e*** le procedure pertinenti e rafforzando gli obblighi di monitoraggio e comunicazione della Commissione.	(3) In particolare, è opportuno facilitare il ricorso al meccanismo di sospensione ampliando i possibili motivi di sospensione, adeguando le procedure pertinenti e rafforzando gli obblighi di monitoraggio e comunicazione della Commissione.

Or. en

Emendamento 16
Matjaž Nemec

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Qualora la Commissione prenda in considerazione la sospensione dell'esenzione dal visto o in caso di notifica da parte di uno Stato membro, la sua valutazione dovrebbe tenere conto delle potenziali ripercussioni della sospensione sui cittadini del paese terzo in questione.

Or. en

Emendamento 17

Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) L'Unione ha concluso una serie di accordi di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata con paesi che figurano nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806, che possono includere motivi di sospensione diversi o procedure diverse da quelli previsti dal meccanismo di sospensione, e potrebbe concludere ulteriori accordi in futuro. Poiché l'Unione rispetta gli accordi internazionali ed è pertanto da essi vincolata, è opportuno che le diverse disposizioni pertinenti stabilite in tali accordi si applichino al posto delle disposizioni pertinenti del meccanismo di sospensione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 18
Matjaž Nemec

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) L'Unione ha concluso una serie di accordi di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata con paesi che figurano nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806, che possono includere motivi di sospensione diversi o procedure diverse da quelli previsti dal meccanismo di sospensione***, e potrebbe concludere ulteriori accordi in futuro***. ***Poiché*** l'Unione ***rispetta gli accordi internazionali ed è pertanto da essi vincolata, è opportuno che le diverse disposizioni*** pertinenti ***stabilite*** in tali	(4) L'Unione ha concluso una serie di accordi di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata con paesi che figurano nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806, che possono includere motivi di sospensione diversi o procedure diverse da quelli previsti dal meccanismo di sospensione. L'Unione ***dovrebbe avere la possibilità di sospendere il regime di esenzione dal visto, anche a livello di diritto dell'Unione, pertanto i motivi di sospensione*** pertinenti ***stabiliti*** in tali accordi ***dovrebbero essere previsti nel***

accordi ***si applichino al posto delle disposizioni pertinenti del*** meccanismo di sospensione.	meccanismo di sospensione. ***Tuttavia, il ricorso ai motivi di sospensione previsti dagli accordi di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata dovrebbe essere limitato all'ambito di applicazione di tali accordi.***

Or. en

Emendamento 19
Malik Azmani, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Il meccanismo di sospensione dovrebbe garantire una salvaguardia contro le minacce all'ordine pubblico e alla sicurezza. Ciò comprende i rischi immediati per la sicurezza interna dell'Unione, come il terrorismo, la criminalità organizzata, gli attacchi informatici e il traffico di esseri umani, droga e armi. Per quanto concerne la dimensione esterna della sicurezza interna, occorre tenere conto delle priorità individuate dalla piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT).

Or. en

Emendamento 20
Matjaž Nemec

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Nelle conclusioni del 22 ottobre 2021 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a proporre le eventuali	***soppresso***

modifiche necessarie al quadro giuridico dell'Unione e misure concrete per garantire una risposta immediata e appropriata alle minacce ibride in linea con il diritto dell'Unione e gli obblighi internazionali. Dovrebbe pertanto essere possibile attivare il meccanismo di sospensione in presenza di rischi o minacce all'ordine pubblico o alla sicurezza interna degli Stati membri derivanti da minacce ibride, quali casi di strumentalizzazione dei migranti avallata da uno Stato per destabilizzare o minare la società e istituzioni chiave.	

Or. en

Emendamento 21
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Nelle conclusioni del 22 ottobre 2021 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a proporre le eventuali modifiche necessarie al quadro giuridico dell'Unione e misure concrete per garantire una risposta immediata e appropriata alle minacce ibride in linea con il diritto dell'Unione e gli obblighi internazionali. Dovrebbe pertanto essere possibile attivare il meccanismo di sospensione in presenza di rischi o minacce all'ordine pubblico o alla sicurezza interna degli Stati membri derivanti da minacce ibride, quali casi di strumentalizzazione dei migranti avallata da uno Stato per destabilizzare o minare la società e istituzioni chiave.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 22
Malik Azmani, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Nelle conclusioni del 22 ottobre 2021 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a proporre le eventuali modifiche necessarie al quadro giuridico dell'Unione e misure concrete per garantire una risposta immediata e appropriata alle minacce ibride in linea con il diritto dell'Unione e gli obblighi internazionali. Dovrebbe pertanto essere possibile attivare il meccanismo di sospensione in presenza di rischi o minacce all'ordine pubblico o alla sicurezza interna degli Stati membri derivanti da minacce ibride, quali casi di strumentalizzazione dei migranti avallata da uno Stato per destabilizzare o minare la società e istituzioni chiave.	(5) Nelle conclusioni del 22 ottobre 2021 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a proporre le eventuali modifiche necessarie al quadro giuridico dell'Unione e misure concrete per garantire una risposta immediata e appropriata alle minacce ibride in linea con il diritto dell'Unione e gli obblighi internazionali. Dovrebbe pertanto essere possibile attivare il meccanismo di sospensione in presenza di rischi o minacce all'ordine pubblico o alla sicurezza interna degli Stati membri derivanti da minacce ibride, quali casi di strumentalizzazione dei migranti avallata da uno Stato per destabilizzare o minare la società e istituzioni chiave***, di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b), primo comma, del regolamento concernente le situazioni di crisi***. ***Tali minacce all'ordine pubblico o alla sicurezza interna degli Stati membri derivanti da minacce ibride possono altresì riguardare l'ingerenza clandestina straniera nei processi politici, le operazioni informatiche e lo spionaggio economico.***

Or. en

Emendamento 23
Miguel Urbán Crespo

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Nelle conclusioni del 22 ottobre 2021 il Consiglio europeo ha invitato la	(5) Nelle conclusioni del 22 ottobre 2021 il Consiglio europeo ha invitato la

Commissione a proporre le eventuali modifiche necessarie al quadro giuridico dell'Unione e misure concrete per garantire una risposta immediata e appropriata alle ***minacce ibride*** in linea con il diritto dell'Unione e gli obblighi internazionali. ***Dovrebbe pertanto essere possibile attivare il meccanismo di sospensione in presenza di rischi o minacce all'ordine pubblico o alla sicurezza interna degli Stati membri derivanti da minacce ibride, quali casi di strumentalizzazione dei migranti avallata da uno Stato per destabilizzare o minare la società e istituzioni chiave.***	Commissione a proporre le eventuali modifiche necessarie al quadro giuridico dell'Unione e misure concrete per garantire una risposta immediata e appropriata alle ***sfide*** in linea con il diritto dell'Unione e gli obblighi internazionali.
	Or. en

Emendamento 24
Malik Azmani, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) È inoltre importante che la sicurezza dei documenti sia garantita conformemente alle norme dell'Unione europea. L'Unione ha introdotto caratteristiche di sicurezza avanzate e requisiti biometrici per i documenti di viaggio. Tali misure impediscono la falsificazione e la contraffazione dei documenti di viaggio e stabiliscono un nesso affidabile tra il documento e il suo titolare. Per garantire documenti di viaggio validi e affidabili, i paesi che figurano nell'elenco di cui all'allegato II dovrebbero rilasciare i documenti di conseguenza.
	Or. en

Emendamento 25

Malik Azmani, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) I programmi di cittadinanza per investitori attuati da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 consentono a cittadini di paesi terzi che altrimenti sarebbero soggetti all'obbligo del visto di recarsi nell'Unione senza visto. Nell'ambito di un programma di cittadinanza per investitori, la cittadinanza è concessa in cambio di pagamenti o investimenti predeterminati, in assenza di un legame effettivo con il paese terzo interessato. Sebbene l'Unione rispetti il diritto sovrano dei paesi di decidere le proprie procedure di naturalizzazione, è opportuno dissuadere i paesi terzi esenti dall'obbligo del visto per l'accesso all'Unione dall'utilizzare tale esenzione come strumento per attirare singoli investimenti in cambio della cittadinanza. Per evitare che l'accesso all'Unione senza obbligo del visto sia utilizzato a questo scopo, dovrebbe essere possibile sospendere l'esenzione dal visto per un paese terzo che sceglie di attuare tali programmi di cittadinanza per investitori, in virtù dei quali la cittadinanza è concessa senza alcun legame effettivo con il paese terzo in questione.	(6) I programmi di cittadinanza per investitori attuati da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 consentono a cittadini di paesi terzi che altrimenti sarebbero soggetti all'obbligo del visto di recarsi nell'Unione senza visto. Nell'ambito di un programma di cittadinanza per investitori, la cittadinanza è concessa in cambio di pagamenti o investimenti predeterminati, in assenza di un legame effettivo con il paese terzo interessato. Sebbene l'Unione rispetti il diritto sovrano dei paesi di decidere le proprie procedure di naturalizzazione, è opportuno dissuadere i paesi terzi esenti dall'obbligo del visto per l'accesso all'Unione dall'utilizzare tale esenzione come strumento per attirare singoli investimenti in cambio della cittadinanza. ***La mancanza di controlli di sicurezza completi, di procedure di controllo e di dovuta diligenza pone diversi rischi gravi per la sicurezza dei cittadini dell'Unione, come quelli derivanti dal riciclaggio di denaro e dalla corruzione.*** Per evitare che l'accesso all'Unione senza obbligo del visto sia utilizzato a questo scopo, dovrebbe essere possibile sospendere l'esenzione dal visto per un paese terzo che sceglie di attuare tali programmi di cittadinanza per investitori, in virtù dei quali la cittadinanza è concessa senza alcun legame effettivo con il paese terzo in questione.

Or. en

Emendamento 26
Malik Azmani, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) L'attivazione del meccanismo di sospensione dovrebbe essere considerata nel più ampio contesto delle relazioni dell'Unione con il paese terzo in questione. Occorre prestare una considerazione specifica alle relazioni diplomatiche ed esterne dell'Unione con i paesi terzi. Ciò include considerazioni sui diritti umani e le libertà fondamentali, violazioni degli accordi bilaterali tra l'Unione e i paesi terzi, atti ostili nei confronti dell'Unione o degli Stati membri e la mancata conformità o il mancato allineamento alle pertinenti sanzioni dell'Unione.

Or. en

Emendamento 27
Miguel Urbán Crespo

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il mancato allineamento della politica in materia di visti di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 alla politica dei visti dell'Unione per quanto riguarda l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri potrebbe dare origine alla migrazione irregolare verso l'Unione, in particolare se il paese terzo interessato è geograficamente molto vicino all'Unione. Dovrebbe pertanto essere possibile attivare il meccanismo di sospensione qualora, a seguito di una	***soppresso***

valutazione, la Commissione concluda che sussiste il rischio di un aumento sostanziale del numero di cittadini di paesi terzi, diversi dai cittadini del paese terzo in questione, che arrivano legalmente nel territorio di quest'ultimo per poi entrare irregolarmente nel territorio degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 28
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il mancato allineamento della politica in materia di visti di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 alla politica dei visti dell'Unione per quanto riguarda l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri potrebbe dare origine alla migrazione irregolare verso l'Unione, in particolare se il paese terzo interessato è geograficamente molto vicino all'Unione. Dovrebbe pertanto essere possibile attivare il meccanismo di sospensione qualora, a seguito di una valutazione, la Commissione concluda che sussiste il rischio di un aumento sostanziale del numero di cittadini di paesi terzi, diversi dai cittadini del paese terzo in questione, che arrivano legalmente nel territorio di quest'ultimo per poi entrare irregolarmente nel territorio degli Stati membri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 29
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il mancato allineamento della politica in materia di visti di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 alla politica dei visti dell'Unione per quanto riguarda l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri potrebbe dare origine alla migrazione irregolare verso l'Unione, in particolare se il paese terzo interessato è geograficamente molto vicino all'Unione. Dovrebbe pertanto essere possibile attivare il meccanismo di sospensione qualora, a seguito di una valutazione, la Commissione concluda che ***sussiste il rischio di*** un aumento sostanziale del numero di cittadini di paesi terzi, diversi dai cittadini del paese terzo in questione, che arrivano legalmente nel territorio di quest'ultimo per poi entrare irregolarmente nel territorio degli Stati membri.	(7) Il mancato allineamento della politica in materia di visti di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 alla politica dei visti dell'Unione per quanto riguarda l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri potrebbe dare origine alla migrazione irregolare verso l'Unione, in particolare se il paese terzo interessato è geograficamente molto vicino all'Unione. Dovrebbe pertanto essere possibile attivare il meccanismo di sospensione qualora, a seguito di una valutazione, la Commissione concluda che ***vi è*** un aumento sostanziale del numero di cittadini di paesi terzi, diversi dai cittadini del paese terzo in questione, che arrivano legalmente nel territorio di quest'ultimo per poi entrare irregolarmente nel territorio degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 30
Miguel Urbán Crespo

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) È opportuno ***che la Commissione valuti*** caso per caso le soglie per attivare il meccanismo di sospensione in caso di aumento sostanziale del numero di cittadini di un paese terzo a cui è rifiutato l'ingresso	(8) È opportuno ***valutare*** caso per caso le soglie per attivare il meccanismo di sospensione in caso di aumento sostanziale del numero di cittadini di un paese terzo a cui è rifiutato l'ingresso o che soggiornano

o che soggiornano sul territorio di uno Stato membro senza averne il diritto, o del numero di ***domande di asilo presentate da cittadini di tale paese terzo il cui tasso di riconoscimento è basso, o del numero di*** reati gravi collegati ai cittadini di tale paese terzo. ***In particolare, la Commissione dovrebbe essere in grado di valutare se dai casi notificati dagli Stati membri o dalla sua stessa analisi emergano circostanze specifiche che giustifichino l'applicazione di soglie inferiori o superiori a quelle indicate nelle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2018/1806. La valutazione della Commissione dovrebbe tenere conto, ad esempio, del numero degli attraversamenti non autorizzati delle frontiere esterne degli Stati membri, delle domande di asilo infondate o dei reati in proporzione al numero e alle dimensioni degli Stati membri interessati, e delle ripercussioni di tali numeri sulla situazione migratoria complessiva, sul funzionamento dei sistemi di asilo o sulla sicurezza interna degli Stati membri interessati, nonché delle azioni intraprese dal paese terzo in questione per porre rimedio alla situazione.***

sul territorio di uno Stato membro senza averne il diritto, o del numero di reati gravi collegati ai cittadini di tale paese terzo.

Or. en

Emendamento 31
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) È opportuno che ***la Commissione valuti caso per caso*** le soglie per attivare il meccanismo di sospensione in caso di aumento sostanziale del numero di cittadini di un paese terzo a cui è rifiutato l'ingresso o che soggiornano sul territorio di uno Stato membro senza averne il diritto, o del numero di domande di asilo presentate da	(8) È opportuno che le soglie per attivare il meccanismo di sospensione ***siano chiaramente definite per evitare interpretazioni divergenti e il rischio di pratiche discordanti,*** in caso di aumento sostanziale del numero di cittadini di un paese terzo a cui è rifiutato l'ingresso o che soggiornano sul territorio di uno Stato

cittadini di tale paese terzo il cui tasso di riconoscimento è basso***, o del numero di reati gravi collegati ai cittadini di tale paese terzo***. In particolare, la Commissione dovrebbe ***essere in grado di*** valutare se dai casi notificati dagli Stati membri o dalla sua stessa analisi emergano circostanze specifiche che giustifichino l'applicazione ***di soglie inferiori o superiori a quelle indicate nelle*** pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2018/1806. ***La valutazione della Commissione dovrebbe tenere*** conto***, ad esempio, del numero degli attraversamenti non autorizzati delle frontiere esterne degli Stati membri, delle domande di asilo infondate o dei reati in proporzione al numero e alle dimensioni degli Stati membri interessati, e*** delle ripercussioni ***di tali numeri sulla situazione migratoria complessiva, sul funzionamento dei sistemi di asilo o sulla sicurezza interna degli Stati membri interessati, nonché delle azioni intraprese dal*** paese terzo in questione per porre rimedio alla situazione.

membro senza averne il diritto, o del numero di domande di asilo presentate da cittadini di tale paese terzo il cui tasso di riconoscimento è basso. In particolare, la Commissione dovrebbe valutare se dai casi notificati dagli Stati membri o dalla sua stessa analisi emergano circostanze specifiche che giustifichino l'applicazione ***delle*** pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2018/1806. ***Inoltre, tenendo*** conto delle ripercussioni ***che una sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto potrebbe avere sulle relazioni con il*** paese terzo in questione ***e sui diritti dei suoi cittadini, la Commissione dovrebbe valutare attentamente la necessità, la proporzionalità e le conseguenze di tale sospensione prima di adottare l'atto pertinente. Nello svolgere suddetta valutazione, la Commissione dovrebbe tenere conto delle ripercussioni della sospensione proposta sulle relazioni esterne complessive dell'Unione e dei suoi Stati membri con il paese terzo in questione, sui diritti dei cittadini del paese terzo in questione, sui principi di reciprocità in materia di visti e di non discriminazione, e valutare se la sospensione proposta rappresenti una misura adeguata*** per porre rimedio alla situazione. ***Occorre inoltre prestare attenzione alle esigenze di mobilità dei difensori dei diritti umani, soprattutto in caso di deterioramento della situazione dei diritti umani nel paese terzo in questione, e ai rischi potenziali che la sospensione comporterebbe per la continuità e l'efficacia del loro operato.***

Or. en

Emendamento 32
Malik Azmani, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) È opportuno che la Commissione valuti caso per caso le soglie per attivare il meccanismo di sospensione in caso di aumento sostanziale del numero di cittadini di un paese terzo a cui è rifiutato l'ingresso o che soggiornano sul territorio di uno Stato membro senza averne il diritto, o del numero di domande di asilo presentate da cittadini di tale paese terzo il cui tasso di riconoscimento è basso, o del numero di reati gravi collegati ai cittadini di tale paese terzo. In particolare, la Commissione dovrebbe essere in grado di valutare se dai casi notificati dagli Stati membri o dalla sua stessa analisi emergano circostanze specifiche che giustifichino l'applicazione di soglie inferiori o superiori a quelle indicate nelle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2018/1806. La valutazione della Commissione dovrebbe tenere conto, ad esempio, del numero degli attraversamenti non autorizzati delle frontiere esterne degli Stati membri, delle domande di asilo infondate o dei reati in proporzione al numero e alle dimensioni degli Stati membri interessati, e delle ripercussioni di tali numeri sulla situazione migratoria complessiva, sul funzionamento dei sistemi di asilo o sulla sicurezza interna degli Stati membri interessati, nonché delle azioni intraprese dal paese terzo in questione per porre rimedio alla situazione.	(8) È opportuno che la Commissione valuti caso per caso le soglie per attivare il meccanismo di sospensione in caso di aumento sostanziale del numero di cittadini di un paese terzo a cui è rifiutato l'ingresso o che soggiornano sul territorio di uno Stato membro senza averne il diritto ***o che soggiornano oltre il termine di esenzione dal visto***, o del numero di domande di asilo presentate da cittadini di tale paese terzo il cui tasso di riconoscimento è basso, o del numero di reati gravi collegati ai cittadini di tale paese terzo. In particolare, la Commissione dovrebbe essere in grado di valutare se dai casi notificati dagli Stati membri o dalla sua stessa analisi emergano circostanze specifiche che giustifichino l'applicazione di soglie inferiori o superiori a quelle indicate nelle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2018/1806. La valutazione della Commissione dovrebbe tenere conto, ad esempio, del numero degli attraversamenti non autorizzati delle frontiere esterne degli Stati membri, delle domande di asilo infondate o dei reati in proporzione al numero e alle dimensioni degli Stati membri interessati, e delle ripercussioni di tali numeri sulla situazione migratoria complessiva, sul funzionamento dei sistemi di asilo o sulla sicurezza interna degli Stati membri interessati, nonché delle azioni intraprese dal paese terzo in questione per porre rimedio alla situazione.
	Or. en

Emendamento 33
Malik Azmani, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*

(9) Al fine di notificare alla Commissione le circostanze che possono costituire un motivo di sospensione, gli Stati membri dovrebbero poter considerare periodi di riferimento superiori a due mesi, in modo da individuare non solo cambiamenti improvvisi della situazione, ma anche tendenze a più lungo termine tali da giustificare il ricorso al meccanismo di sospensione.	(9) Al fine di notificare alla Commissione le circostanze che possono costituire un motivo di sospensione, gli Stati membri dovrebbero poter considerare periodi di riferimento superiori a due mesi, in modo da individuare non solo cambiamenti improvvisi della situazione, ma anche tendenze a più lungo termine tali da giustificare il ricorso al meccanismo di sospensione. ***In circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata, la Commissione dovrebbe accettare un periodo di riferimento inferiore a due mesi laddove le notifiche siano effettuate da più di uno Stato membro. Le ragioni alla base dell'attivazione del meccanismo in relazione ai motivi indicati nel presente regolamento dovrebbero essere complete e chiare. La Commissione informa il Consiglio e il Parlamento delle notifiche e delle decisioni conseguenti in modo immediato ed esauriente.***

Or. en

Emendamento 34
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di notificare alla Commissione le circostanze che possono costituire un motivo di sospensione, gli Stati membri dovrebbero poter considerare periodi di riferimento superiori a due mesi, in modo da individuare non solo cambiamenti improvvisi della situazione, ma anche tendenze a più lungo termine tali da giustificare il ricorso al meccanismo di sospensione.	(9) Al fine di notificare alla Commissione le circostanze che possono costituire un motivo di sospensione, gli Stati membri dovrebbero poter considerare periodi di riferimento superiori a due mesi***, ma non superiori a dodici mesi***, in modo da individuare non solo cambiamenti improvvisi della situazione, ma anche tendenze a più lungo termine tali da giustificare il ricorso al meccanismo di sospensione.

Or. en

Emendamento 35
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di notificare alla Commissione le circostanze che possono costituire un motivo di sospensione, gli Stati membri dovrebbero ***poter*** considerare periodi di riferimento ***superiori a*** due mesi, in modo da individuare ***non solo*** cambiamenti improvvisi della situazione***,*** ***ma anche tendenze a più lungo termine*** tali da giustificare il ricorso al meccanismo di sospensione.	(9) Al fine di notificare alla Commissione le circostanze che possono costituire un motivo di sospensione, gli Stati membri dovrebbero considerare periodi di riferimento ***di*** due mesi, in modo da individuare cambiamenti improvvisi della situazione tali da giustificare il ricorso al meccanismo di sospensione.

Or. en

Emendamento 36
Matjaž Nemec

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Il Parlamento europeo dovrebbe avere la possibilità di notificare alla Commissione il proprio parere in merito all'esistenza di circostanze che possono costituire un motivo di sospensione, in particolare nei casi di programmi di cittadinanza per investitori gestiti da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806, o nei casi in cui la politica in materia di visti di un paese terzo elencato nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 non sia allineata con la politica dell'Unione in materia di visti, o in caso di deterioramento significativo e repentino delle relazioni esterne

dell'Unione con un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II, o nei casi in cui sussistano i motivi di sospensione previsti dagli accordi di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata.

Or. en

Emendamento 37
Charlie Weimers, Patryk Jaki, Vincenzo Sofo, Jorge Buxadé Villalba, Pirkko Ruohonen-Lerner
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Il monitoraggio sistematico da parte della Commissione dei requisiti specifici, che si basano sull'articolo 1 e sono stati utilizzati per valutare l'appropriatezza della concessione della liberalizzazione dei visti, dovrebbe prestare particolare attenzione alla dimensione della sicurezza onde garantire che i paesi di cui all'allegato II rispettino i requisiti iniziali in materia di applicazione della legge e di immigrazione, sicurezza dei passaporti, antiterrorismo e capacità di controllo di frontiera.

Or. en

Emendamento 38
Malik Azmani, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Quando lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, la Commissione dovrebbe	(10) Quando lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, la Commissione dovrebbe

riferire i risultati del suo monitoraggio sistematico dei regimi di esenzione dal visto relativi a tutti i paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806***.*** La relazione dovrebbe incentrarsi sui paesi terzi che, secondo l'analisi della Commissione, presentano problemi specifici tali da comportare, se non affrontati, l'attivazione del meccanismo di sospensione. ***In particolare***, la Commissione dovrebbe ***prendere in considerazione l'opportunità di*** riferire sui paesi che sono stati recentemente inseriti nell'elenco di cui all'allegato II senza un dialogo sulla liberalizzazione dei visti, quando lo ritenga necessario e specialmente nei primi anni successivi all'entrata in vigore dell'esenzione dall'obbligo del visto per tali paesi.	riferire i risultati del suo monitoraggio sistematico dei regimi di esenzione dal visto relativi a tutti i paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806***;*** la relazione dovrebbe incentrarsi sui paesi terzi che, secondo l'analisi della Commissione, presentano problemi specifici tali da comportare, se non affrontati, l'attivazione del meccanismo di sospensione. ***Il monitoraggio sistematico e la rendicontazione sono effettuati sulla base dei dati forniti dalle agenzie dell'UE, quali i dati conservati nel sistema d'informazione visti (VIS), nel sistema d'informazione Schengen (SIS II), nel sistema di ingressi/uscite (EES), nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN). La Commissione dovrebbe garantire che ciascun paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II sia sottoposto a monitoraggio e sia oggetto di rendicontazione almeno ogni quattro anni. Inoltre***, la Commissione dovrebbe riferire sui paesi che sono stati recentemente inseriti nell'elenco di cui all'allegato II senza un dialogo sulla liberalizzazione dei visti, quando lo ritenga necessario e specialmente nei primi anni successivi all'entrata in vigore dell'esenzione dall'obbligo del visto per tali paesi.
	Or. en

Emendamento 39
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*

(10) Quando lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, la Commissione dovrebbe riferire i risultati del suo monitoraggio sistematico dei regimi di esenzione dal visto relativi a tutti i paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806. La relazione dovrebbe incentrarsi sui paesi terzi che, secondo l'analisi della Commissione, presentano problemi specifici tali da comportare, se non affrontati, l'attivazione del meccanismo di sospensione. In particolare, la Commissione dovrebbe ***prendere in considerazione l'opportunità di*** riferire sui paesi che sono stati recentemente inseriti nell'elenco di cui all'allegato II senza un dialogo sulla liberalizzazione dei visti, quando lo ritenga necessario e specialmente nei primi anni successivi all'entrata in vigore dell'esenzione dall'obbligo del visto per tali paesi.	(10) Quando lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, la Commissione dovrebbe riferire i risultati del suo monitoraggio sistematico dei regimi di esenzione dal visto relativi a tutti i paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806. La relazione dovrebbe incentrarsi sui paesi terzi che, secondo l'analisi della Commissione, presentano problemi specifici tali da comportare, se non affrontati, l'attivazione del meccanismo di sospensione. In particolare, la Commissione dovrebbe riferire sui paesi che sono stati recentemente inseriti nell'elenco di cui all'allegato II senza un dialogo sulla liberalizzazione dei visti, quando lo ritenga necessario e specialmente nei primi anni successivi all'entrata in vigore dell'esenzione dall'obbligo del visto per tali paesi.

Or. en

Emendamento 40
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Alla luce delle potenziali conseguenze di vasta portata derivanti dalla sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto sui cittadini del paese terzo interessato, la Commissione dovrebbe privilegiare un approccio mirato, applicando la misura in primo luogo a persone selezionate con incarichi di responsabilità, come i membri delle delegazioni ufficiali di un paese terzo, i membri dei governi locali, regionali e nazionali, i parlamentari, o i funzionari pubblici o militari di alto

livello, facendo il possibile per ridurre al minimo le conseguenze negative sulla popolazione generale.

Or. en

Emendamento 41
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 ter) Alla luce delle implicazioni di vasta portata derivanti dalla sospensione per i cittadini dei paesi terzi interessati, e tenendo conto del requisito sancito dall'articolo 13 TUE che prevede che il quadro istituzionale dell'Unione garantisca l'efficacia delle sue politiche e azioni, la Commissione dovrebbe monitorare in modo permanente se l'attivazione del meccanismo di sospensione raggiunge il risultato previsto, e riferire regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 42
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Qualora sia stata presa una decisione di sospensione temporanea dell'esenzione dal visto per un paese terzo, è opportuno che sia dedicato un periodo di tempo adeguato al dialogo rafforzato tra la Commissione e il paese terzo interessato al fine di porre rimedio alle circostanze che	(11) Qualora sia stata presa una decisione di sospensione temporanea dell'esenzione dal visto per un paese terzo, è opportuno che sia dedicato un periodo di tempo adeguato al dialogo rafforzato tra la Commissione e il paese terzo interessato al fine di porre rimedio alle circostanze che

hanno portato alla sospensione. A tale scopo, la durata della sospensione temporanea decisa da un atto ***di esecuzione*** della Commissione dovrebbe essere di 12 mesi in una prima fase, con la possibilità di una proroga di altri 24 mesi mediante un atto delegato in una seconda fase. Qualora non si trovi alcuna soluzione prima dello scadere del periodo di validità dell'atto delegato e la Commissione presenti una proposta legislativa per spostare il riferimento al paese terzo interessato dall'allegato II all'allegato I del regolamento (UE) 2018/1806, la Commissione dovrebbe adottare un atto delegato che proroga la sospensione temporanea fino all'entrata in vigore della proposta adottata.	hanno portato alla sospensione. A tale scopo, la durata della sospensione temporanea decisa da un atto ***delegato*** della Commissione dovrebbe essere di 12 mesi in una prima fase, con la possibilità di una proroga di altri 24 mesi mediante un atto delegato in una seconda fase. Qualora non si trovi alcuna soluzione prima dello scadere del periodo di validità dell'atto delegato e la Commissione presenti una proposta legislativa per spostare il riferimento al paese terzo interessato dall'allegato II all'allegato I del regolamento (UE) 2018/1806, la Commissione dovrebbe adottare un atto delegato che proroga la sospensione temporanea fino all'entrata in vigore della proposta adottata.

Or. en

Emendamento 43
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Ove, in casi debitamente giustificati connessi all'attivazione del meccanismo di sospensione, imperativi motivi d'urgenza richiedano un'azione sollecita, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili, in particolare per evitare abusi dell'esenzione dal visto tali da provocare un afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi che arrivino in modo irregolare nel territorio degli Stati membri, o un grave pregiudizio all'ordine pubblico o alla sicurezza interna degli Stati membri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 44
Miguel Urbán Crespo

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Ove, in casi debitamente giustificati connessi all'attivazione del meccanismo di sospensione, imperativi motivi d'urgenza richiedano un'azione sollecita, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili, in particolare per evitare abusi dell'esenzione dal visto tali da provocare un afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi che arrivino in modo irregolare nel territorio degli Stati membri, o un grave pregiudizio all'ordine pubblico o alla sicurezza interna degli Stati membri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 45
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Ove, in casi debitamente giustificati connessi all'attivazione del meccanismo di sospensione, ***imperativi motivi d'urgenza richiedano*** un'azione ***sollecita***, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili, in particolare per evitare abusi dell'esenzione dal visto tali da provocare un afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi che arrivino in modo irregolare nel territorio degli Stati membri, o un grave pregiudizio all'ordine pubblico o alla sicurezza interna degli Stati membri.	(12) Ove, in casi debitamente giustificati connessi all'attivazione del meccanismo di sospensione, ***una grave minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza interna di uno Stato membro, a norma dell'articolo 8 bis, lettera d), sia imprevedibile e richieda*** un'azione ***immediata***, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili, in particolare per evitare abusi dell'esenzione dal visto tali da provocare un afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi che arrivino in modo irregolare nel territorio degli Stati membri,

o un grave pregiudizio all'ordine pubblico o alla sicurezza interna degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 46
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) La sospensione temporanea dovrebbe essere revocata in qualsiasi momento qualora, prima della fine del periodo di sospensione, sia stato posto rimedio alle circostanze che l'hanno determinata. A tal fine la Commissione dovrebbe adottare***, rispettivamente, un atto di esecuzione prima della fine del periodo di sospensione stabilito nel pertinente atto di esecuzione, e un atto delegato*** prima della fine del periodo di sospensione stabilito ***nel pertinente atto delegato***.	(13) La sospensione temporanea dovrebbe essere revocata in qualsiasi momento qualora, prima della fine del periodo di sospensione, sia stato posto rimedio alle circostanze che l'hanno determinata***, o qualora la sospensione risulti inefficace per porre rimedio alla situazione***. A tal fine la Commissione dovrebbe adottare ***atti delegati*** prima della fine del periodo di sospensione stabilito ***nei pertinenti atti delegati***.

Or. en

Emendamento 47
Moritz Körner, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1) all'articolo 7, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
	"d) la Commissione, nel valutare ulteriori interventi a norma delle lettere e) o h), tiene conto dell'esito delle misure adottate dallo Stato membro interessato al fine di garantire l'esenzione dall'obbligo del visto, degli interventi effettuati a norma della lettera b) e delle conseguenze della

	sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per le relazioni esterne dell'Unione e dei suoi Stati membri con il paese terzo in questione;";

Or. en

Motivazione

In caso di approvazione del presente emendamento, la Commissione sarà finalmente obbligata a garantire la reciprocità dei visti per tutti i cittadini dell'UE. Il Parlamento europeo ha citato in giudizio la Commissione per non aver adottato le misure giuridicamente necessarie per ottenere la reciprocità in materia di visti per i cittadini bulgari, ciprioti e rumeni con i paesi terzi. Il presente emendamento sopprime semplicemente il riferimento alla lettera f) nell'articolo 7, lettera d) [che di conseguenza ora si riferisce solo alle lettere e) e h)], e pertanto elimina il pretesto cui la Commissione ha fatto ricorso per non agire come previsto dal Parlamento europeo dal 2014.

Emendamento 48
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione e un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II preveda disposizioni relative a diversi motivi o diverse procedure di sospensione, dette disposizioni si applicano in luogo degli articoli 8 bis, 8 sexies e 8 septies del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 49
Matjaž Nemec

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione e un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II ***preveda disposizioni relative a diversi motivi o diverse procedure di sospensione, dette disposizioni*** si applicano ***in luogo degli*** articoli 8 bis, 8 sexies e 8 septies del presente regolamento.	2. Qualora ***sia stato concluso*** un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione e un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II***,*** si applicano***, fatte salve le disposizioni relative ai motivi di sospensione e alle procedure previste dall'accordo, gli*** articoli 8 bis, 8 sexies e 8 septies del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 50
Malik Azmani, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il meccanismo di sospensione può essere attivato per ***i*** motivi seguenti:	1. Il meccanismo di sospensione può essere attivato per ***uno o più dei*** motivi seguenti:

Or. en

Emendamento 51
Malik Azmani, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) un aumento sostanziale del numero di cittadini di un paese terzo che figura	a) un aumento sostanziale del numero di cittadini di un paese terzo che figura

nell'elenco di cui all'allegato II ai quali è stato rifiutato l'ingresso ***o*** che soggiornano sul territorio di uno Stato membro senza averne il diritto;	nell'elenco di cui all'allegato II ai quali è stato rifiutato l'ingresso***,*** che soggiornano sul territorio di uno Stato membro senza averne il diritto ***o che soggiornano oltre il termine di esenzione dal visto***;

Or. en

Emendamento 52
Leopoldo López Gil, Javier Zarzalejos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un aumento sostanziale del numero di domande d'asilo presentate da cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II il cui tasso di riconoscimento è basso;	***soppresso***

Or. es

Emendamento 53
Miguel Urbán Crespo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un aumento sostanziale del numero di domande d'asilo presentate da cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II il cui tasso di riconoscimento è basso;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Questa formulazione può potenzialmente violare il diritto di asilo garantito dall'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Emendamento 54
Charlie Weimers, Patryk Jaki, Vincenzo Sofo, Jorge Buxadé Villalba, Pirkko Ruohonen-Lerner
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 bis – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) un aumento sostanziale del numero di domande d'asilo presentate da cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II;

Or. en

Motivazione

Il 15 % di tutte le domande d'asilo nel 2022 è stato presentato da cittadini di paesi esenti dall'obbligo del visto. Secondo l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, nel 2023 la percentuale è aumentata a circa il 20 %. Molte di queste domande sono state presentate da cittadini di paesi terzi con tassi di riconoscimento superiori al 4 %. Secondo la Commissione, "l'obiettivo principale della presente proposta è migliorare il meccanismo di sospensione, per rispondere tempestivamente e con decisione alle sfide emergenti nei settori della migrazione irregolare e della sicurezza collegate ai paesi terzi esenti dall'obbligo del visto e per contrastare gli eventuali abusi di tale esenzione". Lo scopo degli accordi di esenzione dall'obbligo del visto è quello di facilitare lo sviluppo economico, il turismo e gli scambi culturali, e non di consentire la caccia all'asilo più vantaggioso in tutto lo spazio Schengen. Pertanto, un aumento sostanziale delle domande di asilo, indipendentemente dai tassi di riconoscimento, dovrebbe essere considerato un motivo di sospensione.

Emendamento 55
Miguel Urbán Crespo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 bis – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) una diminuzione nella cooperazione in materia di riammissione con un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II, o altri casi di mancata cooperazione in materia di riammissione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 56
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 bis – paragrafo 1 – lettera d – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) un rischio significativo o una minaccia imminente all'ordine pubblico o alla sicurezza interna degli Stati membri collegato a un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II, derivante da ***uno dei fattori seguenti:***	d) un rischio significativo o una minaccia imminente all'ordine pubblico o alla sicurezza interna degli Stati membri collegato a un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II, derivante da ***un aumento significativo dei reati gravi collegati ai cittadini di tale paese terzo, suffragato da informazioni e dati pertinenti, oggettivi e concreti forniti dalle autorità competenti;***

Or. en

Emendamento 57
Jaak Madison

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 bis – paragrafo 1 – lettera d – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*

d) un rischio ***significativo*** o una minaccia imminente all'ordine pubblico o alla sicurezza interna degli Stati membri collegato a un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II, derivante da uno dei fattori seguenti:	d) un rischio o una minaccia imminente all'ordine pubblico o alla sicurezza interna degli Stati membri collegato a un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II, derivante da uno dei fattori seguenti:

Or. en

Emendamento 58
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 bis – paragrafo 1 – lettera d – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) un aumento sostanziale dei reati gravi collegati ai cittadini di tale paese terzo, suffragato da informazioni e dati pertinenti, oggettivi e concreti forniti dalle autorità competenti;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 59
Jaak Madison

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 bis – paragrafo 1 – lettera d – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) un aumento ***sostanziale*** dei reati gravi collegati ai cittadini di tale paese terzo, suffragato da informazioni e dati pertinenti, oggettivi e concreti forniti dalle autorità competenti;	i) un aumento dei reati gravi collegati ai cittadini di tale paese terzo, suffragato da informazioni e dati pertinenti, oggettivi e concreti forniti dalle autorità ***nazionali*** competenti;

Or. en

Emendamento 60
Miguel Urbán Crespo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 bis – paragrafo 1 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) minacce ibride;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Non rientra nell'ambito di applicazione di questa sezione.

Emendamento 61
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 bis – paragrafo 1 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) minacce ibride;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 62
Jaak Madison

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 bis – paragrafo 1 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) minacce ibride;	ii) minacce ibride ***e***

strumentalizzazione dei migranti;

Or. en

Emendamento 63
Malik Azmani, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 bis – paragrafo 1 – lettera d – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii bis) norme giuridiche inadeguate sulla sicurezza dei documenti di viaggio e d'identità;

Or. en

Emendamento 64
Jaak Madison

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 bis – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) minacce terroristiche;

Or. en

Emendamento 65
Jaak Madison

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 bis – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d ter) carenze nella legislazione o nelle procedure relative alla sicurezza dei documenti;

Or. en

Emendamento 66
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 bis – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) il mancato allineamento della politica in materia di visti di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II, qualora, in particolare a causa della prossimità geografica del paese terzo all'Unione, sussista il rischio di un aumento sostanziale del numero di cittadini di paesi terzi, diversi dai cittadini del paese terzo in questione, che dopo aver soggiornato o transitato nel territorio di quest'ultimo entrano irregolarmente nel territorio degli Stati membri;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 67
Miguel Urbán Crespo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 bis – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) il mancato allineamento della politica in materia di visti di un paese	***soppresso***

terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II, qualora, in particolare a causa della prossimità geografica del paese terzo all'Unione, sussista il rischio di un aumento sostanziale del numero di cittadini di paesi terzi, diversi dai cittadini del paese terzo in questione, che dopo aver soggiornato o transitato nel territorio di quest'ultimo entrano irregolarmente nel territorio degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 68
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 bis – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) il mancato allineamento della politica in materia di visti di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II, qualora, in particolare a causa della prossimità geografica del paese terzo all'Unione, ***sussista il rischio di*** un aumento sostanziale del numero di cittadini di paesi terzi, diversi dai cittadini del paese terzo in questione, che dopo aver soggiornato o transitato nel territorio di quest'ultimo entrano irregolarmente nel territorio degli Stati membri;	f) il mancato allineamento della politica in materia di visti di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II, qualora, in particolare a causa della prossimità geografica del paese terzo all'Unione, ***vi sia*** un aumento sostanziale del numero di cittadini di paesi terzi, diversi dai cittadini del paese terzo in questione, che dopo aver soggiornato o transitato nel territorio di quest'ultimo entrano irregolarmente nel territorio degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 69
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 bis – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) gravi violazioni dei principi stabiliti dalla Carta delle Nazioni Unite o gravi violazioni degli obblighi derivanti dal diritto internazionale in materia di diritti umani o dal diritto internazionale umanitario;

Or. en

Emendamento 70
Malik Azmani, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 bis – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) un grave deterioramento delle relazioni esterne dell'Unione con un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II, comprovato dal mancato allineamento dei criteri elencati nell'articolo 1 del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 71
Nuno Melo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 bis – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g bis) un deterioramento significativo e repentino delle relazioni esterne dell'Unione con un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II, in

particolare per quanto riguarda i diritti umani e le libertà fondamentali, derivante da una delle seguenti situazioni: i) gravi violazioni e abusi dei diritti umani; ii) gravi violazioni del diritto e delle norme internazionali, compreso il diritto internazionale in materia di diritti umani e il mancato rispetto di decisioni e sentenze delle corti internazionali;

Or. pt

Emendamento 72
Matjaž Nemec

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 bis – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g bis) qualsiasi altro motivo di sospensione previsto da un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione e un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II, limitatamente all'ambito di applicazione di tale accordo.

Or. en

Emendamento 73
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini del paragrafo 1, lettere a) ***e*** b) e ***lettera*** d)***, punto i)***, per aumento sostanziale si intende il superamento di una	2. Ai fini del paragrafo 1, lettere a)**,** b) e d), per aumento sostanziale si intende il superamento di una soglia del 50 %.

soglia del 50 %***, a meno che la Commissione, conformemente all'articolo 8 ter, paragrafo 4, o all'articolo 8 quater, paragrafo 2, concluda che nel caso specifico è applicabile un aumento inferiore o superiore***.

Or. en

Emendamento 74
Matjaž Nemec

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b) e lettera d), punto i), per aumento sostanziale si intende il superamento di una soglia del 50 %, a meno che la Commissione, conformemente all'articolo 8 ter, paragrafo 4, o all'articolo 8 quater, paragrafo 2, concluda che nel caso specifico è applicabile un aumento inferiore o superiore.	2. Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b) e lettera d), punto i), per aumento sostanziale si intende il superamento di una soglia del 50 %, a meno che la Commissione, conformemente all'articolo 8 ter, paragrafo 4, o all'articolo 8 quater, paragrafo 2, concluda che nel caso specifico è applicabile un aumento inferiore o superiore***, fornendo motivazioni debitamente giustificate alla base di tale decisione***.

Or. en

Emendamento 75
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e	2. Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e

b) e lettera d), punto i), per aumento sostanziale si intende il superamento di una soglia del 50 %, a meno che la Commissione, conformemente all'articolo 8 ter, paragrafo 4, o all'articolo 8 quater, paragrafo 2, concluda che nel caso specifico è applicabile un aumento inferiore o superiore.	b) e lettera d), punto i)***, e del paragrafo 4***, per aumento sostanziale si intende il superamento di una soglia del 50 %, a meno che la Commissione, conformemente all'articolo 8 ter, paragrafo 4, o all'articolo 8 quater, paragrafo 2, concluda che nel caso specifico è applicabile un aumento inferiore o superiore.

Or. en

Emendamento 76
Charlie Weimers, Patryk Jaki, Vincenzo Sofo, Jorge Buxadé Villalba, Pirkko Ruohonen-Lerner
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b) e lettera d), punto i), per aumento sostanziale si intende il superamento di una soglia del ***50 %***, a meno che la Commissione, conformemente all'articolo 8 ter, paragrafo 4, o all'articolo 8 quater, paragrafo 2, concluda che nel caso specifico è applicabile un aumento inferiore o superiore.	2. Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b) e lettera d), punto i), per aumento sostanziale si intende il superamento di una soglia del ***15 %***, a meno che la Commissione, conformemente all'articolo 8 ter, paragrafo 4, o all'articolo 8 quater, paragrafo 2, concluda che nel caso specifico è applicabile un aumento inferiore o superiore.

Or. en

Motivazione

Secondo la Commissione, l'esperienza passata ha evidenziato "le difficoltà di attivazione del meccanismo dovute alla procedura onerosa e ha dimostrato ancora una volta che può rivelarsi difficile raggiungere le soglie stabilite dalle norme vigenti, il che compromette l'obiettivo di reagire con urgenza per prevenire la migrazione irregolare e i rischi per la sicurezza derivanti dall'esenzione dall'obbligo del visto". Ne consegue che la soglia deve essere notevolmente abbassata.

Emendamento 77

Jaak Madison

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b) e lettera d), punto i), per aumento sostanziale si intende il superamento di una soglia del ***50 %***, a meno che la Commissione, conformemente all'articolo 8 ter, paragrafo 4, o all'articolo 8 quater, paragrafo 2, concluda che nel caso specifico è applicabile un aumento inferiore o superiore.	2. Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b) e lettera d), punto i), per aumento sostanziale si intende il superamento di una soglia del ***10 %***, a meno che la Commissione, conformemente all'articolo 8 ter, paragrafo 4, o all'articolo 8 quater, paragrafo 2, concluda che nel caso specifico è applicabile un aumento inferiore o superiore.

Or. en

Emendamento 78
Malik Azmani, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b) e lettera d), punto i), per aumento sostanziale si intende il superamento di una soglia del ***50 %***, a meno che la Commissione, conformemente all'articolo 8 ter, paragrafo 4, o all'articolo 8 quater, paragrafo 2, concluda che nel caso specifico è applicabile un aumento inferiore o superiore.	2. Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b) e lettera d), punto i), per aumento sostanziale si intende il superamento di una soglia del ***30 %***, a meno che la Commissione, conformemente all'articolo 8 ter, paragrafo 4, o all'articolo 8 quater, paragrafo 2, concluda che nel caso specifico è applicabile un aumento inferiore o superiore.

Or. en

Emendamento 79
Leopoldo López Gil, Javier Zarzalejos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), per tasso di riconoscimento basso si intende un tasso di riconoscimento delle domande di asilo inferiore al 4 %, a meno che la Commissione, conformemente all'articolo 8 ter, paragrafo 4, o all'articolo 8 quater, paragrafo 2, concluda che nel caso specifico è applicabile un tasso di riconoscimento più elevato.	***soppresso***

Or. es

Emendamento 80
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), per tasso di riconoscimento basso si intende un tasso di riconoscimento delle domande di asilo inferiore al ***4 %, a meno che la Commissione, conformemente all'articolo 8 ter, paragrafo 4, o all'articolo 8 quater, paragrafo 2, concluda che nel caso specifico è applicabile un tasso di riconoscimento più elevato***.	3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), per tasso di riconoscimento basso si intende un tasso di riconoscimento delle domande di asilo inferiore al ***2 %***.

Or. en

Emendamento 81

Matjaž Nemec

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), per tasso di riconoscimento basso si intende un tasso di riconoscimento delle domande di asilo inferiore al 4 %, a meno che la Commissione, conformemente all'articolo 8 ter, paragrafo 4, o all'articolo 8 quater, paragrafo 2, concluda che nel caso specifico è applicabile un tasso di riconoscimento più elevato.	3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), per tasso di riconoscimento basso si intende un tasso di riconoscimento delle domande di asilo inferiore al 4 %, a meno che la Commissione, conformemente all'articolo 8 ter, paragrafo 4, o all'articolo 8 quater, paragrafo 2, concluda che nel caso specifico è applicabile un tasso di riconoscimento più elevato***, fornendo motivazioni debitamente giustificate alla base di tale decisione***.

Or. en

Emendamento 82
Jaak Madison

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), per tasso di riconoscimento basso si intende un tasso di riconoscimento delle domande di asilo inferiore al ***4 %***, a meno che la Commissione, conformemente all'articolo 8 ter, paragrafo 4, o all'articolo 8 quater, paragrafo 2, concluda che nel caso specifico è applicabile un tasso di riconoscimento più elevato.	3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), per tasso di riconoscimento basso si intende un tasso di riconoscimento delle domande di asilo inferiore al ***35 %***, a meno che la Commissione, conformemente all'articolo 8 ter, paragrafo 4, o all'articolo 8 quater, paragrafo 2, concluda che nel caso specifico è applicabile un tasso di riconoscimento più elevato.

Or. en

Emendamento 83
Malik Azmani, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), per tasso di riconoscimento basso si intende un tasso di riconoscimento delle domande di asilo inferiore al ***4 %***, a meno che la Commissione, conformemente all'articolo 8 ter, paragrafo 4, o all'articolo 8 quater, paragrafo 2, concluda che nel caso specifico è applicabile un tasso di riconoscimento più elevato.	3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), per tasso di riconoscimento basso si intende un tasso di riconoscimento delle domande di asilo inferiore al ***20 %***, a meno che la Commissione, conformemente all'articolo 8 ter, paragrafo 4, o all'articolo 8 quater, paragrafo 2, concluda che nel caso specifico è applicabile un tasso di riconoscimento più elevato.

Or. en

Emendamento 84
Charlie Weimers, Patryk Jaki, Vincenzo Sofo, Jorge Buxadé Villalba, Pirkko Ruohonen-Lerner
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), per tasso di riconoscimento basso si intende un tasso di riconoscimento delle domande di asilo inferiore al ***4 %***, a meno che la Commissione, conformemente all'articolo 8 ter, paragrafo 4, o all'articolo 8 quater, paragrafo 2, concluda che nel caso specifico è applicabile un tasso di riconoscimento più elevato.	3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), per tasso di riconoscimento basso si intende un tasso di riconoscimento delle domande di asilo inferiore al ***35 %***, a meno che la Commissione, conformemente all'articolo 8 ter, paragrafo 4, o all'articolo 8 quater, paragrafo 2, concluda che nel caso specifico è applicabile un tasso di riconoscimento più elevato.

Or. en

Motivazione

Il 15 % di tutte le domande d'asilo nel 2022 è stato presentato da cittadini di paesi esenti dall'obbligo del visto. Secondo l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, nel 2023 la percentuale è aumentata a circa il 20 %. Molte di queste domande sono state presentate da cittadini di paesi terzi elencati nell'allegato II con tassi di riconoscimento superiori al 4 %. Il tasso di riconoscimento del 4 % è troppo basso e ostacola l'operatività del meccanismo di sospensione.

Emendamento 85
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), per tasso di riconoscimento basso si intende un tasso di riconoscimento delle domande di asilo inferiore al ***4 %***, a meno che la Commissione, conformemente all'articolo 8 ter, paragrafo 4, o all'articolo 8 quater, paragrafo 2, concluda che nel caso specifico è applicabile un tasso di riconoscimento più elevato.	3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), per tasso di riconoscimento basso si intende un tasso di riconoscimento delle domande di asilo inferiore al ***3 %***, a meno che la Commissione, conformemente all'articolo 8 ter, paragrafo 4, o all'articolo 8 quater, paragrafo 2, concluda che nel caso specifico è applicabile un tasso di riconoscimento più elevato.

Or. en

Emendamento 86
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), per diminuzione nella cooperazione in materia di riammissione con un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II si intende un aumento sostanziale,	4. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), per diminuzione nella cooperazione in materia di riammissione con un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II si intende un aumento sostanziale,

suffragato da dati adeguati, del tasso di rifiuto delle domande di riammissione presentate da uno Stato membro a tale paese terzo per cittadini di quest'ultimo ***o,*** qualora ***un accordo di riammissione concluso tra l'Unione o lo Stato membro e il*** paese terzo in questione ***lo preveda, per cittadini di paesi terzi che sono transitati in quel paese terzo***.	suffragato da dati adeguati, del tasso di rifiuto delle domande di riammissione presentate da uno Stato membro a tale paese terzo per cittadini di quest'ultimo qualora ***possa essere chiaramente dimostrato che la diminuzione nella cooperazione sia il risultato delle azioni o dell'inazione del*** paese terzo in questione ***e non sia attribuibile allo Stato membro richiedente***.

Or. en

Emendamento 87
Malik Azmani, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), per diminuzione nella cooperazione in materia di riammissione con un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II si intende un aumento ***sostanziale***, suffragato da dati adeguati, ***del tasso*** di rifiuto delle domande di riammissione presentate da uno Stato membro a tale paese terzo per cittadini di quest'ultimo o, qualora un accordo di riammissione concluso tra l'Unione o lo Stato membro e il paese terzo in questione lo preveda, per cittadini di paesi terzi che sono transitati in quel paese terzo.	4. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), per diminuzione nella cooperazione in materia di riammissione con un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II si intende un aumento ***del tasso***, suffragato da dati adeguati, di rifiuto delle domande di riammissione presentate da uno Stato membro a tale paese terzo per cittadini di quest'ultimo o, qualora un accordo di riammissione concluso tra l'Unione o lo Stato membro e il paese terzo in questione lo preveda, per cittadini di paesi terzi che sono transitati in quel paese terzo.

Or. en

Emendamento 88
Malik Azmani, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 bis – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il rifiuto o il mancato tempestivo esame delle domande di riammissione;	a) il rifiuto o il mancato tempestivo esame delle domande di riammissione***, la mancata tempestiva assistenza per l'identificazione dei cittadini di paesi terzi che soggiornano nel territorio di uno Stato membro senza averne diritto***;

Or. en

Emendamento 89
Charlie Weimers, Patryk Jaki, Vincenzo Sofo, Jorge Buxadé Villalba, Pirkko Ruohonen-Lerner
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 bis – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il rifiuto o il mancato ***tempestivo*** esame delle domande di riammissione;	a) il rifiuto o il mancato esame delle domande di riammissione ***entro quattro settimane dalla decisione di rimpatrio***;

Or. en

Motivazione

L'aggettivo "tempestivo" è troppo vago. Altri paesi prevedono norme rigorose in materia di riammissione al fine di ottenere l'accesso senza visto. Ad esempio, gli Stati Uniti richiedono che i paesi con accesso senza obbligo di visto accettino i loro cittadini entro tre settimane dall'ordine definitivo di allontanamento. L'UE ha un problema legato ai rimpatri e i paesi di cui all'allegato II dovrebbero essere tenuti a rispettare un calendario rigoroso per quanto concerne le decisioni di rimpatrio.

Emendamento 90
Tineke Strik

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 bis – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il rifiuto o il mancato ***tempestivo*** esame delle domande di riammissione;	a) il rifiuto o il mancato esame delle domande di riammissione;

Or. en

Emendamento 91
Malik Azmani, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 bis – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il mancato tempestivo rilascio di documenti di viaggio ai fini del rimpatrio entro i termini specificati nell'accordo di riammissione o la mancata accettazione dei documenti di viaggio europei rilasciati dopo la scadenza dei termini specificati nell'accordo di riammissione;	b) il mancato tempestivo rilascio di documenti di viaggio ai fini del rimpatrio entro i termini specificati nell'accordo di riammissione o la mancata accettazione dei documenti di viaggio europei rilasciati dopo la scadenza dei termini specificati nell'accordo di riammissione ***o altrimenti la creazione di persistenti ostacoli pratici in relazione all'esecuzione delle decisioni di riammissione***;

Or. en

Emendamento 92
Miguel Urbán Crespo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 bis – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il mancato tempestivo rilascio di	b) il mancato tempestivo rilascio di

documenti di viaggio ai fini del rimpatrio entro i termini specificati nell'accordo di riammissione o la mancata accettazione dei documenti di viaggio europei rilasciati dopo la scadenza dei termini specificati nell'accordo di riammissione;	documenti di viaggio ***alle persone riconosciute come aventi diritto di residenza nel proprio territorio*** ai fini del rimpatrio entro i termini specificati nell'accordo di riammissione o la mancata accettazione dei documenti di viaggio europei rilasciati dopo la scadenza dei termini specificati nell'accordo di riammissione;

Or. en

Emendamento 93
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 bis – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il mancato ***tempestivo*** rilascio di documenti di viaggio ai fini del rimpatrio entro i termini specificati nell'accordo di riammissione o la mancata accettazione dei documenti di viaggio europei rilasciati dopo la scadenza dei termini specificati nell'accordo di riammissione;	b) il mancato rilascio di documenti di viaggio ***ai propri cittadini o alle persone aventi diritto di residenza nel proprio territorio*** ai fini del rimpatrio entro i termini specificati nell'accordo di riammissione o la mancata accettazione dei documenti di viaggio europei rilasciati dopo la scadenza dei termini specificati nell'accordo di riammissione;

Or. en

Emendamento 94
Malik Azmani, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 bis – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la denuncia ***o*** la sospensione	c) la denuncia**,** la sospensione ***o la***

dell'accordo di riammissione concluso tra un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II e l'Unione.	***compromissione*** dell'accordo di riammissione concluso tra un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II e l'Unione.

Or. en

Emendamento 95
Matjaž Nemec

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 ter – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Notifica ***da parte degli Stati membri*** ed esame della notifica	Notifica ed esame della notifica

Or. en

Emendamento 96
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Uno Stato membro può notificare alla Commissione se si trova ad affrontare, su un periodo di almeno due mesi rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente o agli ultimi due mesi precedenti l'applicazione dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II, una o più circostanze che costituiscono motivi di sospensione di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettere a)**,** b) ***e c)*** e lettera d), punto i).	1. Uno Stato membro può notificare alla Commissione se si trova ad affrontare, su un periodo di almeno due mesi***, ma non superiore a dodici,*** rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente o agli ultimi due mesi precedenti l'applicazione dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II, una o più circostanze che costituiscono motivi di sospensione di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettere a) ***e*** b) e lettera d), punto i).

Or. en

Emendamento 97
Malik Azmani, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Uno Stato membro può notificare alla Commissione se si trova ad affrontare, su un periodo di almeno due mesi rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente o agli ultimi due mesi precedenti l'applicazione dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II, una o più circostanze che costituiscono motivi di sospensione di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1***, lettere a), b) e c) e lettera d), punto i)***.	1. Uno Stato membro può notificare alla Commissione se si trova ad affrontare, su un periodo di almeno due mesi rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente o agli ultimi due mesi precedenti l'applicazione dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II, una o più circostanze che costituiscono motivi di sospensione di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 98
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Uno Stato membro può notificare alla Commissione se si trova ad affrontare, su un periodo di ***almeno*** due mesi rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente o agli ultimi due mesi precedenti l'applicazione dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II,	1. Uno Stato membro può notificare alla Commissione se si trova ad affrontare, su un periodo di due mesi rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente o agli ultimi due mesi precedenti l'applicazione dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II,

una o più circostanze che costituiscono motivi di sospensione di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettere a), b) ***e*** c) e ***lettera*** d)***, punto i)***.	una o più circostanze che costituiscono motivi di sospensione di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettere a), b)**,** c) e d).

Or. en

Emendamento 99
Matjaž Nemec

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 ter – paragrafo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Uno Stato membro può inoltre notificare alla Commissione l'esistenza di circostanze che costituiscono i motivi di sospensione di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettere e), f), g) e g bis).

Or. en

Emendamento 100
Matjaž Nemec

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 ter – paragrafo 1 – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Il Parlamento europeo può inoltre notificare alla Commissione l'esistenza di circostanze che costituiscono i motivi di sospensione di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettere e), f), g bis) e g ter).

Or. en

Emendamento 101
Malik Azmani, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La notifica di cui al paragrafo 1 precisa i motivi su cui si basa e contiene dati e statistiche pertinenti, nonché una circostanziata descrizione delle misure preliminari adottate dallo Stato membro interessato per porre rimedio alla situazione. Nella sua notifica, lo Stato membro interessato può precisare le categorie di cittadini del paese terzo in questione che devono essere contemplate da un atto di esecuzione a norma dell'articolo 8 sexies, paragrafo 1, fornendo motivazioni dettagliate.	2. La notifica di cui al paragrafo 1 precisa i motivi su cui si basa e contiene dati e statistiche pertinenti, nonché una circostanziata descrizione delle misure preliminari adottate dallo Stato membro interessato per porre rimedio alla situazione. Nella sua notifica, lo Stato membro interessato può precisare le categorie di cittadini del paese terzo in questione che devono essere contemplate da un atto di esecuzione a norma dell'articolo 8 sexies, paragrafo 1, fornendo motivazioni dettagliate. ***In circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata, gli Stati membri possono notificare alla Commissione le circostanze di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1, su un periodo inferiore a due mesi, a condizione che gli Stati membri interessati forniscano una motivazione dettagliata della risposta significativa necessaria.***

Or. en

Emendamento 102
Matjaž Nemec

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La notifica di cui ***al paragrafo*** 1 precisa i motivi su cui si basa ***e*** contiene dati e statistiche pertinenti, nonché una	2. La notifica di cui ***ai paragrafi*** 1***, 1 bis e 1 ter*** precisa i motivi su cui si basa***. Ove pertinente, la notifica di cui ai***

circostanziata descrizione delle misure preliminari adottate dallo Stato membro interessato per porre rimedio alla situazione. Nella sua notifica, lo Stato membro interessato può precisare le categorie di cittadini del paese terzo in questione che devono essere contemplate da un atto di esecuzione a norma dell'articolo 8 sexies, paragrafo 1, fornendo motivazioni dettagliate.

paragrafi 1 e 1 bis contiene dati e statistiche rilevanti, nonché una circostanziata descrizione delle misure preliminari adottate dallo Stato membro interessato per porre rimedio alla situazione.

Nella sua notifica, lo Stato membro interessato ***o il Parlamento europeo*** può precisare le categorie di cittadini del paese terzo in questione che devono essere contemplate da un atto di esecuzione a norma dell'articolo 8 sexies, paragrafo 1, fornendo motivazioni dettagliate.

Or. en

Emendamento 103
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La notifica di cui al paragrafo 1 precisa i motivi su cui si basa e contiene dati e statistiche pertinenti, nonché una circostanziata descrizione delle misure preliminari adottate dallo Stato membro interessato per porre rimedio alla situazione. Nella sua notifica, lo Stato membro interessato può precisare le categorie di cittadini del paese terzo in questione che devono essere contemplate da un atto ***di esecuzione*** a norma dell'articolo 8 sexies, paragrafo 1, fornendo motivazioni dettagliate.	2. La notifica di cui al paragrafo 1 precisa i motivi su cui si basa e contiene dati e statistiche pertinenti, nonché una circostanziata descrizione delle misure preliminari adottate dallo Stato membro interessato per porre rimedio alla situazione. Nella sua notifica, lo Stato membro interessato può precisare le categorie di cittadini del paese terzo in questione che devono essere contemplate da un atto ***delegato*** a norma dell'articolo 8 sexies, paragrafo 1, fornendo motivazioni dettagliate.

Or. en

Emendamento 104
Matjaž Nemec

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 ter – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione esamina ogni notifica presentata a norma ***del paragrafo*** 1, tenendo conto di quanto segue:	4. La Commissione esamina ogni notifica presentata a norma ***dei paragrafi*** 1***, 1 bis e 1 ter***, tenendo conto di quanto segue:

Or. en

Emendamento 105
Malik Azmani, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 ter – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) se sussistano circostanze corrispondenti ai motivi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1***, lettere a), b) e c) o lettera d), punto i)***;	a) se sussistano circostanze corrispondenti ai motivi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 106
Matjaž Nemec

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 ter – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*

a) se sussistano circostanze corrispondenti ai motivi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1***, lettere a), b) e c) o lettera d), punto i)***;	a) se sussistano circostanze corrispondenti ai motivi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 107
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 ter – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) se sussistano circostanze corrispondenti ai motivi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettere a), b) ***e*** c) o ***lettera*** d)***, punto i)***;	a) se sussistano circostanze corrispondenti ai motivi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettere a), b)**,** c) o d);

Or. en

Emendamento 108
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 ter – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) se sussistano circostanze corrispondenti ai motivi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettere a)**,** b) ***e c)*** o lettera d), punto i);	a) se sussistano circostanze corrispondenti ai motivi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettere a) ***e*** b) o lettera d), punto i);

Or. en

Emendamento 109
Miguel Urbán Crespo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 ter – paragrafo 4 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) la questione generale dell'ordine pubblico ***e della sicurezza interna***, di concerto con lo Stato membro interessato.	f) la questione generale dell'ordine pubblico, di concerto con lo Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 110
Miguel Urbán Crespo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 ter – paragrafo 4 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) l'impatto sulla reciprocità in materia di visti.

Or. en

Emendamento 111
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 ter – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La Commissione valuta inoltre la necessità, la proporzionalità e le conseguenze di una sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto, tenendo conto in particolare di quanto segue:

a) le relazioni esterne complessive dell'Unione e dei suoi Stati membri con il paese terzo in questione;

b) l'opportunità di una sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per porre rimedio alla situazione;

c) l'impatto di una sospensione sui diritti dei cittadini del paese terzo in questione;

d) il principio di reciprocità in materia di visti e il principio di non discriminazione;

e) i rischi potenziali cui sono esposti i difensori dei diritti umani.

Or. en

Emendamento 112
Miguel Urbán Crespo
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 ter – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. La Commissione, prima di adottare qualsiasi decisione di sospendere temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo, riesamina integralmente la situazione dei diritti umani in tale paese terzo e tiene conto di tutte le possibili conseguenze di una sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto in tale situazione e nel paese.

Or. en

Emendamento 113
Malik Azmani, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 quater – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Nell'ambito del monitoraggio e dell'analisi, la Commissione è informata dalla guardia di frontiera e costiera europea, dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) o da qualsiasi altra istituzione, organo o organismo pertinente dell'Unione. Tiene altresì in considerazione i dati conservati nel sistema d'informazione visti (VIS), nel sistema d'informazione Schengen (SIS II), nel sistema di ingressi/uscite (EES), nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN).

Or. en

Emendamento 114
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se la Commissione, tenendo conto di dati, relazioni e statistiche pertinenti, è in possesso di informazioni concrete e affidabili in merito alla sussistenza di uno dei motivi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1, essa informa il Parlamento europeo e il Consiglio della propria analisi e si applicano l'articolo 8 sexies e l'articolo 8 septies.	2. Se la Commissione, tenendo conto di dati, relazioni e statistiche pertinenti***, e dopo aver proceduto a una valutazione della necessità, della proporzionalità e delle conseguenze di una sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto di cui all'articolo 8 ter, paragrafo 4 bis***, è in possesso di informazioni concrete e affidabili in merito alla sussistenza di uno dei motivi di cui all'articolo 8 bis,

paragrafo 1, essa informa il Parlamento europeo e il Consiglio della propria analisi e si applicano l'articolo 8 sexies e l'articolo 8 septies.

Or. en

Emendamento 115
Malik Azmani, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 quinquies – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al monitoraggio svolto conformemente all'articolo 8 quater, paragrafo 1, riguardo ai paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato II ***a seguito della conclusione positiva di un dialogo sulla liberalizzazione dei visti con l'Unione, almeno una volta l'anno e per un periodo di sette anni dall'entrata in vigore della liberalizzazione dei visti per tali paesi terzi, e successivamente quando la Commissione lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio***. ***La relazione si incentra sui paesi terzi per i quali la Commissione ritiene, sulla base di informazioni concrete e affidabili, che non siano più soddisfatti alcuni requisiti specifici basati sull'articolo 1 e utilizzati per valutare l'appropriatezza della concessione della liberalizzazione dei visti.***	1. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al monitoraggio svolto conformemente all'articolo 8 quater, paragrafo 1, riguardo ai paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato II.

Or. en

Emendamento 116
Malik Azmani, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 quinquies – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La Commissione effettua tale rendicontazione periodicamente, garantendo così che ciascun paese terzo ne sia oggetto almeno una volta nell'arco di un periodo di quattro anni.

Or. en

Emendamento 117
Malik Azmani, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 quinquies – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Per i paesi terzi che sono stati inseriti nell'elenco a seguito della conclusione favorevole di un dialogo sulla liberalizzazione dei visti condotto tra l'Unione e il paese terzo in questione, la Commissione presenta una relazione annuale per un periodo di sette anni dalla data di entrata in vigore della liberalizzazione dei visti per tali paesi terzi.

Or. en

Emendamento 118
Malik Azmani, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 quinquies – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. Ogniqualvolta lo reputi necessario, la Commissione riferisce in merito ai paesi terzi per i quali ritiene, sulla base di informazioni concrete e affidabili, che non siano più soddisfatti alcuni requisiti specifici basati sull'articolo 1 e utilizzati per valutare l'appropriatezza della concessione della liberalizzazione dei visti.

Or. en

Emendamento 119
Malik Azmani, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 quinquies – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione riferisce inoltre, ***quando lo ritenga necessario ovvero*** su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, sui paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato II ***diversi da quelli di cui al paragrafo 1***.	2. La Commissione riferisce inoltre, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, sui paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato II.

Or. en

Emendamento 120
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 sexies – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Atti ***di esecuzione***	Atti ***delegati***

Or. en

Emendamento 121
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 sexies – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora, sulla base dell'esame di cui all'articolo 8 ter, paragrafo 4, o dell'analisi di cui all'articolo 8 quater, paragrafo 2, e tenendo conto delle conseguenze di una sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per le relazioni esterne complessive dell'Unione e degli Stati membri con il paese terzo interessato, mentre lavora in stretta cooperazione con detto paese terzo per trovare soluzioni alternative di lungo periodo, la Commissione stabilisca che occorre intervenire, o qualora una maggioranza semplice di Stati membri abbia notificato alla Commissione la sussistenza di circostanze di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera a), b) ***o*** c) o ***lettera*** d), ***punto i),*** la Commissione adotta un atto ***di esecuzione*** che sospende temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini del paese terzo interessato per un periodo di 12 mesi.	Qualora, sulla base dell'esame di cui all'articolo 8 ter, paragrafo 4, o dell'analisi di cui all'articolo 8 quater, paragrafo 2, e tenendo conto ***della necessità, della proporzionalità e*** delle conseguenze di una sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per le relazioni esterne complessive dell'Unione e degli Stati membri con il paese terzo interessato ***e per i suoi cittadini, come previsto dall'articolo 8 ter, paragrafo 4 bis***, mentre lavora in stretta cooperazione con detto paese terzo per trovare soluzioni alternative di lungo periodo, la Commissione stabilisca che occorre intervenire, o qualora una maggioranza semplice di Stati membri abbia notificato alla Commissione la sussistenza di circostanze di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera a), b)***,*** c) o d), la Commissione adotta un atto ***delegato*** che sospende temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini del paese terzo interessato per un periodo di 12 mesi.

Or. en

Emendamento 122
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806

Articolo 8 sexies – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La sospensione si applica a determinate categorie di cittadini del paese terzo interessato, facendo riferimento ai pertinenti tipi di documenti di viaggio ***e***, se del caso, a criteri aggiuntivi. Nel determinare a quali categorie si applica la sospensione, la Commissione, in base alle informazioni disponibili, considera categorie ***sufficientemente ampie per*** contribuire in maniera efficace a porre rimedio alle circostanze che hanno portato alla sospensione, nel rispetto del principio di proporzionalità e di non discriminazione in linea con l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'atto ***di esecuzione*** stabilisce la data dalla quale decorrono gli effetti della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto.	La sospensione si applica a determinate categorie di cittadini del paese terzo interessato ***o a persone selezionate***, facendo riferimento ai pertinenti tipi di documenti di viaggio ***o***, se del caso, a criteri aggiuntivi. Nel determinare a quali categorie ***o persone selezionate*** si applica la sospensione, la Commissione, in base alle informazioni disponibili ***e alla valutazione dell'impatto e delle conseguenze di tale sospensione***, considera ***esclusivamente*** categorie ***o persone che sono in grado di*** contribuire in maniera efficace a porre rimedio alle circostanze che hanno portato alla sospensione, nel rispetto del principio di proporzionalità e di non discriminazione in linea con l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'atto ***delegato*** stabilisce la data dalla quale decorrono gli effetti della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto.

Or. en

Emendamento 123
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 sexies – paragrafo 1 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta l'atto ***di esecuzione*** di cui al primo comma entro un mese da quando:	La Commissione adotta l'atto ***delegato*** di cui al primo comma entro un mese da quando:

Or. en

Emendamento 124
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 sexies – paragrafo 1 – comma 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ha ricevuto la notifica da parte di una maggioranza semplice di Stati membri riguardo alla sussistenza di motivi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera a), b) ***o*** c) o ***lettera*** d)***, punto i)***.	c) ha ricevuto la notifica da parte di una maggioranza semplice di Stati membri riguardo alla sussistenza di motivi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera a), b)***,*** c) o d).

Or. en

Emendamento 125
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 sexies – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli atti ***di esecuzione*** di cui al primo comma sono adottati ***secondo la procedura d'esame di cui all'***articolo ***11, paragrafo 2***.	Gli atti ***delegati*** di cui al primo comma sono adottati ***a norma dell'***articolo ***10***.

Or. en

Emendamento 126
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 sexies – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per imperativi motivi di urgenza	***soppresso***

debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 4, che sospendono temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini del paese terzo interessato per un periodo di 12 mesi.

Or. en

Emendamento 127
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 sexies – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione ***adotta*** atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 4, che sospendono temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini del paese terzo interessato per un periodo di 12 mesi.	2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, ***qualora una grave minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza interna di uno Stato membro, a norma dell'articolo 8 bis, lettera d), sia imprevedibile e richieda un'azione immediata,*** la Commissione ***può adottare*** atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 4, che sospendono temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini del paese terzo interessato per un periodo di ***massimo tre mesi. Se entro tale periodo la Commissione decide, sulla base dell'esame di cui all'articolo 8 quater, che è necessario avviare ulteriori azioni, può adottare un atto di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 8 sexies, paragrafo 1, al più tardi un mese prima della scadenza del periodo di tre mesi. La durata complessiva del periodo di sospensione del visto dell'atto di esecuzione immediatamente applicabile e dell'atto di esecuzione non deve superare i***

12 mesi.

Or. en

Emendamento 128
Malik Azmani, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 sexies – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 4, che sospendono temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini del paese terzo interessato per un periodo di 12 mesi.	2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 4, che sospendono temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini del paese terzo interessato per un periodo di 12 mesi. ***In suddetti casi, la Commissione informa il Consiglio e il Parlamento in modo aperto, completo e coerente nel corso dell'intera procedura.***

Or. en

Emendamento 129
Malik Azmani, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 sexies – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Durante il periodo di sospensione la Commissione stabilisce un dialogo rafforzato con il paese terzo interessato al fine di porre rimedio alle circostanze in questione.	3. Durante il periodo di sospensione la Commissione stabilisce un dialogo rafforzato con il paese terzo interessato al fine di porre rimedio alle circostanze in questione. ***Fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, durante il periodo di***

	sospensione i cittadini del paese terzo interessato devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 130
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 sexies – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Durante il periodo di sospensione la Commissione stabilisce un dialogo rafforzato con il paese terzo interessato al fine di porre rimedio alle circostanze in questione.	3. Durante il periodo di sospensione la Commissione stabilisce un dialogo rafforzato con il paese terzo interessato al fine di porre rimedio alle circostanze in questione ***e riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi e risultati, nonché sull'efficacia della sospensione applicata***.

Or. en

Emendamento 131
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 sexies – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora sia stato posto rimedio alle circostanze che hanno determinato la sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto prima dello scadere del periodo di validità degli atti ***di esecuzione*** adottati a norma dei paragrafi 1 e 2, la Commissione adotta un atto ***di***	4. Qualora sia stato posto rimedio alle circostanze che hanno determinato la sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto prima dello scadere del periodo di validità degli atti ***delegati*** adottati a norma dei paragrafi 1 e 2, la Commissione adotta un ***nuovo*** atto

esecuzione per revocare la sospensione temporanea ***secondo la procedura d'esame di cui all'***articolo ***11, paragrafo 2***.

delegato per revocare la sospensione temporanea ***a norma dell'***articolo ***10***.

Or. en

Emendamento 132
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 septies – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Atti delegati	***Proroga della sospensione***

Or. en

Emendamento 133
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 septies – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se i motivi di cui all'articolo 8 bis persistono la Commissione adotta, al più tardi due mesi prima della scadenza del periodo di 12 mesi di cui all'articolo 8 sexies, paragrafo 1, un atto delegato a norma dell'articolo 10 che modifica l'allegato II per sospendere temporaneamente, per un periodo di 24 mesi, l'applicazione di detto allegato per tutti i cittadini del paese terzo interessato. Tale modifica consiste nell'inserire una nota in calce in corrispondenza del nome del paese terzo in questione, in cui sia indicato che l'esenzione dall'obbligo del visto è sospesa nei confronti di tale paese	1. Se i motivi di cui all'articolo 8 bis persistono la Commissione adotta, al più tardi due mesi prima della scadenza del periodo di 12 mesi di cui all'articolo 8 sexies, paragrafo 1, un atto delegato a norma dell'articolo 10 che modifica l'allegato II per sospendere temporaneamente, per un periodo di 24 mesi, l'applicazione di detto allegato per tutti i cittadini del paese terzo interessato. Tale modifica consiste nell'inserire una nota in calce in corrispondenza del nome del paese terzo in questione, in cui sia indicato che l'esenzione dall'obbligo del visto è sospesa nei confronti di tale paese

terzo e sia precisato il periodo di detta sospensione. L'atto delegato ha effetto dalla data di scadenza dell'atto ***di esecuzione*** di cui all'articolo 8 sexies, paragrafo 1.	terzo e sia precisato il periodo di detta sospensione. L'atto delegato ha effetto dalla data di scadenza dell'atto ***delegato*** di cui all'articolo 8 sexies, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 134
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/1806
Articolo 8 septies – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. L'atto delegato è accompagnato da una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio che descrive in dettaglio gli esiti del dialogo rafforzato con il paese terzo interessato, le misure adottate da tale paese terzo e dagli Stati membri interessati e i motivi per cui si ritiene che non si sia posto rimedio alle circostanze che hanno portato alla sospensione temporanea.

Or. en